



Comune di Padova

Settore Mobilità e Traffico

Ordinanza n. 2016/76/0230 del 21/04/2016

Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITÀ IN VIA SAN MARCO ED IN ALCUNE VIE LIMITROFE PER LA TRADIZIONALE MANIFESTAZIONE "ANTICA FIERA DI SAN MARCO".

IL CAPO SETTORE MOBILITÀ E TRAFFICO Settore Mobilità e Traffico

CONSIDERATO che:

- lunedì 25/04/2016 si svolgerà a Ponte di Brenta lungo via San Marco la tradizionale manifestazione "Antica Fiera di San Marco" che coinvolge le realtà del territorio ed il commercio locale ed ambulante, offrendo ai cittadini anche momenti di aggregazione ed animazione;
- l'allestimento e lo svolgimento di tale manifestazione sono incompatibili con una circolazione stradale regolare e sicura lungo la citata via ed alcune sue laterali;

TENUTO CONTO delle esigenze emerse durante la conferenza di servizio tenutasi in data 7/04/2016 presso gli uffici dell'Assessore alla Polizia Municipale;

PRESO ATTO che le linee di trasporto pubblico passanti per via San Marco saranno soggette a variazioni di percorso e di capolinea;

VISTI:

- l'Argomento di Giunta Comunale n. 36 del 23/02/2016, con la quale si approva la suddetta manifestazione;
- la concessione di occupazione temporanea di area pubblica rilasciata dal Settore Commercio ed Attività Economiche in data 20/04/2016 con prot. n. 116323;
- il parere favorevole espresso dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile con nota in data 19/04/2016, prot. n. 114794;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. nn. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. la chiusura temporanea al transito veicolare privato e pubblico, lunedì 25/04/2016, dalle ore 5.30 alle ore 24.00, nei seguenti tratti stradali:
 - a) via San Marco, tratto compreso tra via Ippodromo e via Don Giuseppe Lago;
 - b) via San Marco, tratto compreso tra via Don Giuseppe Lago e il confine con il Comune di Vigonza;
 - c) via Antonio Fiorazzo;
 - d) piazzale Silvio Barbato;
 - e) via Bravi, tratto compreso tra via San Marco e via P. Micca;
2. l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo, per il medesimo periodo, in:
 - a) via San Marco nei tratti di cui al punto 1;

- b) via Antonio Fiorazzo, sul lato adiacente alla scuola elementare;
 - c) piazzale Silvio Barbato;
 - d) parcheggio pubblico con accesso da via A. Marangon;
 - e) via Don Giuseppe Lago, tratto compreso tra i numeri civici 34 e 44, per spostamento capolinea 18;
3. gli eventuali ulteriori provvedimenti di viabilità che si rendessero necessari a discrezione del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, per garantire il regolare svolgimento della manifestazione;
 4. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
 5. al Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni ed Arredo Urbano del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante la stampa o altro mezzo idoneo, nonché di attuarla con l'installazione e la successiva rimozione al termine della manifestazione, della segnaletica temporanea di preavviso e di deviazione necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada, secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile ed in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - artt. dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, con particolare riguardo all'incrocio Delle Ceramiche-Fratelli Cervi.

Il punto 1 della presente ordinanza non ha effetto per il transito dei residenti e per l'accesso alle proprietà private.

La segnaletica temporanea di divieto di sosta cui al punto 2 dovrà essere installata almeno 48 ore prima dell'inizio della limitazione e dovrà riportare la data e l'orario di inizio e fine del divieto nonché la causale della temporanea regolamentazione. Dovrà essere data altresì comunicazione tramite fax (049 8205105) al Settore Polizia Locale e Protezione civile.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del succitato D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità e Traffico.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

21/04/2016

Il Capo Settore Mobilità e Traffico
Daniele Agostini

